

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1954

(33^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegni di legge:

« Norme interpretative dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, e dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505 » (820) (Di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	Pag.	370, 375
BRASCHI		371, 373
CARELLI		371
DI ROCCO		374
MONNI		371, 373, 375
ROGADEO		371, 374
SALOMONE		373
SPEZZANO		372, 373
STAGNO		375
VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste		374, 375

« Modifica degli articoli 3 e 14 della legge 10 aprile 1954, n. 125, sulla tutela delle deno-

minazioni di origine e tipiche dei formaggi » (829) (D'iniziativa del deputato Marengli) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	Pag.	375
CARELLI		376
VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste		376

« Disciplina della produzione e del commercio dei prodotti della demargarinazione a freddo degli olii d'oliva e degli olii di semi raffinati ad uso alimentare » (836) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	376
--------------------------------	-----

Per le feste natalizie:

PRESIDENTE	377
CARELLI	377
VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	377

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Bosia, Braschi, Carelli, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Ferrari, Grammatico, Grieco, Iorio, Liberali, Menghi, Monni, Pallastrelli, Ragno, Ristori, Rogadeo, Salari, Salomone, Spezzano e Stagno.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FABBRI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Norme interpretative dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, e dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505 » (820)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Norme interpretative dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, e dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, e l'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, prorogato con la legge 16 giugno 1951, n. 435, per l'annata agraria 1950-51 e con la legge 11 luglio 1952, n. 765, per l'annata agraria 1951-52 e seguenti, sino al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, devono interpretarsi nel senso che la riduzione del 30 per cento del canone si applica, nella detta misura, tanto sul canone risultante dalla conversione in denaro, quanto sul canone pagato direttamente in natura.

L'onorevole Paolo Bonomi ed altri deputati si sono fatti parte diligente nel proporre un disegno di legge per dirimere i dubbi esistenti sulla riduzione del 30 per cento del canone di affitto per terreni coltivati a cereali pagato in natura, analogamente a quello che avviene per il canone pagato in denaro. Il disegno di legge infatti, oltre che prorogare le precedenti disposizioni legislative in materia fino alla riforma dei contratti agrari, prospetta appunto l'ipotesi che l'ammontare dell'affitto dei terreni sia corrisposto in natura anzichè in denaro, per stabilire che in ogni caso si applica la riduzione del 30 per cento del canone.

STAGNO. Premetto che parlo a titolo personale e non come rappresentante del mio Partito. Questo disegno di legge mi sembra non molto morale: esso deriva da una disposizione di legge che riguardava gli ammassi, i quali poi sono stati eliminati mentre è rimasta la norma che si riferisce esclusivamente al pagamento in denaro.

Io so, onorevoli colleghi, che viviamo in tempi di demagogia — *absit iniuria verbis* — ma non possiamo eliminare del tutto la proprietà! È concepibile che, essendosi stipulato un libero contratto con pagamento in natura, da un lato si ponga l'obbligo per il concedente di mantenere in vita il contratto *sine die* e dall'altro si dia al concessionario la facoltà di poter usufruire del 30 per cento di riduzione sul canone? Come ho detto poc'anzi io non parlo per ragioni personali o per ragioni attinenti alla Sicilia in quanto questa Regione ha leggi speciali in materia, ma parlo come liberale, da un punto di vista generale. Onorevoli colleghi, noi rischiamo di annientare il principio della libera contrattazione fra le parti. Io mi sono sempre mantenuto, anche perchè sono il più giovane, in rispettoso ascolto durante le sedute della Commissione, ma ora sarebbe — permettetemi il termine — delittuoso procedere nella strada indicata con questo disegno di legge, e quindi io parlo.

Non difendo nessuna categoria, ma difendo soltanto la libertà di contrattazione. Approvando questo disegno di legge si farebbe cosa ingiusta ed io mi dichiaro nettamente contrario. Penso che la cosa migliore sarebbe quella di lasciare alla Magistratura l'interpretazione delle disposizioni vigenti in materia, non già quella di approvare noi un disegno di legge di questo genere. Gli agricoltori non possono più andare avanti e se questo disegno di legge disgraziatamente diventasse legge, si darebbe un altro colpo mortale alla libera iniziativa in agricoltura e si agevolerebbero proprio quelle categorie di intermediari che debbono essere combattute. In questo momento mi rivolgo in particolar modo ai colleghi che sono ispettori agrari i quali, con la loro preparazione tecnica, ci hanno veramente guidato in questo travagliato periodo dell'agricoltura italiana; vorrei che essi dicessero la loro parola non come rappresentanti di partiti ma come esperti dell'agricoltura nazionale.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

33ª SEDUTA (16 dicembre 1954)

ROGADEO. Dichiaro di condividere pienamente le osservazioni del senatore Stagno.

MONNI. Io non ho presenti le disposizioni della legge 3 agosto 1949, n. 476, e della legge 15 luglio 1950, n. 505, ma vorrei osservare che se questo articolo unico che stiamo esaminando fa riferimento a contratti di affittanza agraria che fossero bloccati, a mio avviso, non vi è alcuna ragione perchè chi ha pattuito un canone in natura non debba avere lo stesso trattamento di chi abbia pattuito il canone in denaro. Giacchè se chi ha pattuito un canone in denaro deve già subire una determinata norma che è appunto quella della riduzione del 30 per cento, non si spiegherebbe perchè un diverso trattamento debba essere fatto a quelli che invece hanno pattuito il canone in natura.

Ciò che mi rende perplesso è questo quesito: il disegno di legge che stiamo esaminando è applicabile ai vecchi contratti bloccati soltanto o è applicabile anche a tutti i nuovi contratti, e cioè a quei contratti stipulati successivamente agli anni 1949, 1950, 1951 e 1952, a quei contratti che si possono stipulare annualmente per i terreni che si coltivano a rotazione, per i frutteti, gli oliveti eccetera? Poichè la cosa allora cambia in questo senso: un contratto fatto a lunga scadenza nel 1945, nel 1946, nel 1947 o 1948 e poi bloccato, non avrà previsto quelle norme che in seguito sono state emanate ed è giusto che segua la regola comune a tutte le altre affittanze: non c'è ragione perchè alcuni di questi fittavoli abbiano la decurtazione del 30 per cento ed altri no. Diversa è la considerazione invece per i nuovi contratti poichè chi ha contrattato in questi ultimi anni, dopo l'emanazione di quelle norme, cioè dopo che era noto che per i contratti in denaro si applicava la riduzione del 30 per cento del canone, contrattando in natura, ha indubbiamente tenuto conto del fatto che esisteva questa riduzione. Facciamo un caso pratico: io conosco molti contadini che per l'uso che vige in Sardegna, prendono dei terreni in affittanza con pagamento del relativo canone in natura, con partecipazioni, normalmente, ad un quinto ad un sesto, a seconda della qualità dei terreni. Ora, questa forma di contratto applicata oggi tiene conto del fatto che è stata stabilita quella

riduzione del 30 per cento per coloro che hanno pattuito il canone in denaro ed allora automaticamente tale riduzione viene inserita nel contratto. Il far luogo ad una ulteriore riduzione costituirebbe una chiara ingiustizia in quanto la riduzione stessa è stata già prevista nella libera contrattazione. Ecco perchè io faccio distinzione tra i contratti che già erano bloccati e tali sono rimasti ed i nuovi contratti. Nei vecchi contratti non si poteva tener conto di questa riduzione del 30 per cento in quanto la relativa norma non esisteva ed è quindi giusto che essi seguano la comune sorte, mentre chi con i nuovi contratti ha stabilito il pagamento in natura, ha già tenuto conto della riduzione del 30 per cento. Quindi un chiarimento in questo senso bisogna darlo. Io sono dunque d'accordo che la legge si debba applicare ai vecchi contratti, ma non condivido affatto l'idea che debba essere applicata con i nuovi poichè in essi si tiene conto della disposizione di legge che riduceva il canone del 30 per cento.

BRASCHI. Nel suo intervento il senatore Monni ha trattato la questione come se oggi dovessimo decidere se la riduzione del 30 per cento debba essere applicata o meno, cioè se dovessimo fare una legge nuova; mentre il disegno di legge che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati non è altro che l'interpretazione di una legge che c'è già. Quindi noi, oggi, dopo quattro anni dalla sua emanazione, dovremmo dare alla legge già vigente l'interpretazione autentica stabilendo che il legislatore, quando approvò quella legge quattro anni or sono, intese di stabilire delle norme in un determinato senso, per cui le parole di quella legge vanno intese soltanto in un determinato modo.

Ciò detto, è evidente che noi siamo legati a quello che il legislatore ha stabilito nel 1949.

CARELLI. Farò brevemente la storia dell'attuale disegno di legge. Se voi ben ricordate, onorevoli colleghi, in un determinato momento si trovarono di fronte situazioni all'inizio e situazioni a cavallo di un periodo che era molto diverso dal periodo, chiamiamolo così, di assestamento, che era imminente. La situazione economica, all'inizio, era tale che i canoni in

denaro si pagavano a fitto molto basso, tanto è vero che ricordiamo affitti di poche lire per estensioni vastissime di terreno.

Giustamente allora fu chiesta la perequazione. Lo Stato andò incontro a queste richieste, e riferì gli affitti in denaro al pagamento dell'affitto stesso in natura, facendo il rapporto tra il prezzo del grano e l'affitto in denaro nell'epoca del contratto, e il prezzo del grano e l'affitto in denaro nell'epoca successiva.

Successivamente, per poter riportare gli affitti in funzione della sistemazione economica in atto, si sentì la necessità di commisurare gli affitti successivi alla quantità e non al prezzo del grano, per cui furono in funzione del prodotto in rapporto al passato e non più in funzione del prezzo. E ciò fu ottenuto dividendo l'affitto in denaro per il prezzo del grano.

Un esempio pratico: nel 1940 il grano aveva un prezzo di 140 lire al quintale, se la memoria mi sovviene, e gli interessati pagavano dei fitti in denaro in rapporto al prezzo del grano. Successivamente invece, ponendo che l'affitto fosse stato di 14 mila lire, si divideva tale cifra per 140, e si aveva per risultato: dieci quintali di grano.

Si venne così a creare una situazione nuova: gli affittuari dovettero pagare in natura, e naturalmente i concedenti si trovarono in una posizione di privilegio. Questo è lo stato particolare del momento a cui ci riferiamo. In prosieguo di tempo, poi, avemmo delle flessioni nella produzione agricola, per cui si verificò il caso opposto. Ed ecco la legge del 1949, specialmente riguardante le aziende pastorali. Vi erano gli affitti cosiddetti del pascolo a catena, che voi conoscete, e che vengono realizzati e praticati particolarmente nell'Agro romano per le imprese transumanti; e, trovandosi di fronte a queste situazioni, il legislatore credette opportuno equilibrare la situazione economica del momento con le esigenze degli imprenditori diretti agricoli.

Ecco perchè, senatore Stagno, la riduzione del 30 per cento si riferisce, sì, al pagamento in denaro, ma dovrebbe, a mio parere, riferirsi a maggior ragione al pagamento in natura.

Chiarita così la situazione, e tenendo conto, in linea di principio, delle rimostranze del senatore Stagno — sempre cortese con la Com-

missione, con se stesso e con i principi degli altri — aggiungerò che è vero quel che egli dice, e cioè che noi ci troviamo in un momento critico, in quanto non possiamo arrivare, per accontentare troppo rapidamente i nostri avversari, all'abolizione della proprietà, ma dobbiamo tener presente che l'articolo 44 della Costituzione pone limiti a tale diritto.

Ora, con il disegno di legge che noi esaminiamo non faremo che normalizzare una situazione irregolare, e non commetteremo un'ingiustizia. Certo è che quel che ha detto il senatore Monni ci fa rimanere un po' perplessi, ma potrei rispondergli che i contratti nuovi potranno avere la clausola particolare che viene effettuata tenendo conto della riduzione cui ci si riferisce: se così non fosse, certamente l'affittuario si troverebbe in una posizione di disagio.

Concludendo, dichiaro che darò voto favorevole al disegno di legge.

SPEZZANO. Mi sembra che non vi sia molto da discutere in questa materia. Il problema è stato impostato, nella prima parte, molto giustamente dal collega Braschi, quando ha detto che noi dobbiamo interpretare la legge, e di conseguenza non possiamo discutere la legge che interpretiamo.

Per quanto riguarda le interpretazioni che si sono avute, osservo che esse sono state varie.

Vi è però una sentenza della Corte di cassazione che è stata di contrario avviso; e, poichè la Cassazione potrebbe rappresentare l'avvio per altre sentenze della Magistratura di merito, si è ritenuto opportuno presentare l'articolo unico che conosciamo, in quanto tutte le altre Magistrature, e la stessa Cassazione in passato, erano state conformi nell'opposto parere.

Per quanto riguarda il dubbio che era sorto sull'applicazione della legge, come i colleghi fanno, per norma generale del nostro diritto le leggi entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, mentre qui si parla del giorno successivo. Ma ciò non influisce sugli effetti della legge, essendo le presenti norme interpretative: si risale dunque, per l'applicazione della legge, al 1949.

Ritengo che non vi siano altri argomenti da portare a favore di quella che è la giustezza della impostazione.

MONNI. Vorrei brevemente replicare a quanto è stato detto poc'anzi dal collega Braschi e dagli altri intervenuti. Io convengo sul fatto che questo provvedimento sia interpretativo: ma, appunto perchè il disegno di legge è tale, noi gli diamo un significato che si riferisce non già — poichè sarebbe arbitrario — a contrattazioni nate successivamente alla legge del 1949, ma si riferisce precisamente, e fornisce un'interpretazione esatta per la loro applicazione pratica, ai contratti in vigore a quella epoca. Ecco, in termini chiari, la questione da me sollevata.

SPEZZANO. Senatore Monni, se la legge del 1949 non dava precisazioni, non possiamo fornirle noi, perchè allora non emaniamo più una legge interpretativa, ma una legge nuova!

MONNI. Questo è il punto che non avete voluto ancora esaminare: quando avremo approvato il presente disegno di legge, a quali contratti potrà essere applicato? A quelli vigenti all'epoca della precedente legge o anche ai successivi?

SPEZZANO. A tutti quelli cui si riferisce la legge del 1949!

MONNI. Non è così. Dobbiamo renderci conto del fatto che tutte le questioni che nascono in seguito alla approvazione di un provvedimento, anche innanzi alla Magistratura, nascono proprio per la poca chiarezza del provvedimento stesso.

Se esaminiamo attentamente il testo dell'articolo unico in esame, ci rendiamo conto del fatto che sarebbe assolutamente erroneo ammettere che l'affittuario che paga canoni in natura in base ad una contrattazione avvenuta, poniamo, nel 1953, chieda l'applicazione del presente disegno di legge, in quanto ciò significherebbe violare la nuova volontà manifestata dai contraenti in questo senso.

A mio parere, pertanto, questo disegno di legge dovrebbe essere modificato nel senso che sarebbe opportuno aggiungere le parole: « limitatamente ai contratti vigenti alla data del 3 agosto 1949 », e cioè esprimere chiaramente la nostra intenzione di riferirci soltanto ai contratti che erano a quella data da interpretare,

non ai nuovi, che hanno già avuto un'interpretazione dai contraenti, la cui volontà non potete e non dovete ignorare.

BRASCHI. Vorrei precisare al senatore Monni che noi non dobbiamo sapere a quali contratti si applica il disegno di legge: noi dobbiamo soltanto interpretare una legge. La legge è quella che è, bella o brutta che sia: se è brutta, la possiamo cambiare con un successivo provvedimento, se è bella possiamo renderla più bella; ora però non dobbiamo affatto discuterla, ma solo interpretarla.

Noi non dobbiamo tener presenti i singoli contratti, molti o pochi che siano, ma la legge così come è. Io, personalmente, ritengo che la legge si riferisca soltanto allo stato di cose allora esistenti, e che non possa regolare i successivi rapporti; ma, se per caso dovesse regolare anche i successivi, anche l'attuale disegno di legge sarebbe vincolato a tale regolazione.

Noi già arriviamo in ritardo, dando oggi l'interpretazione autentica di una legge che è stata emanata quattro anni fa, interpretazione resa necessaria dalle divergenze della Magistratura in proposito e dall'opportunità di evitare che sorgano nuove questioni; ma diamo, almeno oggi, tale interpretazione in rapporto alla legge così come è formulata.

SALOMONE. Io credo che il collega Braschi abbia chiarito la situazione nella quale ci troviamo. Si potrebbe discutere — e ricordo che su tale questione ebbe a discutere a lungo il senatore Guarienti — sugli inconvenienti che si sono verificati, ma questi inconvenienti senza dubbio debbono dimostrare una sola cosa: la urgenza della riforma dei contratti agrari. Infatti, quando si sarà stabilito l'equo canone, non si discuterà più sul 30 per cento.

Ora, la situazione è questa: le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949 e nell'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, sono state interpretate nel senso che la riduzione del 30 per cento dovesse riferirsi ai canoni in denaro; oggi si intende invece riferirsi, con tale disposizione, anche ai canoni in natura. Quindi, poichè il senatore Monni ammette che la riduzione debba essere applicata anche ai canoni in natura, mi sembra che la questione sia già risolta.

A quali contratti ci si riferisce? A tutti i contratti che sono considerati dall'articolo 1 della legge del 1949 e dall'articolo 3 della legge del 1950. Quindi, rimanendo nell'ambito del disegno di legge interpretativo, noi non possiamo che dar voto favorevole al provvedimento stesso, perchè è veramente iniquo che la riduzione si applichi soltanto ai canoni in denaro e non a quelli in natura.

È perfettamente inutile che noi adesso apportiamo delle modificazioni: noi dobbiamo limitarci soltanto a porre la questione di principio, se si debba cioè adottare per i canoni in natura un pagamento diverso da quello usato per i canoni in denaro. La soluzione negativa è evidente, e pertanto, siccome per i canoni in denaro si applica la riduzione del 30 per cento a tutti i contratti che sono previsti dalle leggi in parola, noi, per quel tale principio di uguaglianza e di giustizia che intendiamo seguire, dobbiamo senz'altro ammettere che tale riduzione si applichi anche, per tutti quei contratti, ai canoni in natura.

DI ROCCO. Era mia intenzione dire nè più nè meno quanto è stato ora esposto dal collega Salomone, perchè mi sembra che lo stesso articolo unico che noi siamo chiamati a votare circoscriva appunto l'applicazione interpretativa delle norme vigenti, fissando l'ambito di interpretazione degli articoli indicati e quindi l'ambito di applicazione dello stesso presente articolo unico.

Il senatore Monni si è formalizzato a proposito del tempo che viene usato dal disegno di legge per quanto riguarda l'applicazione, in quanto fa notare che è stato usato il presente. Ma io non vedo quale altro tempo avrebbe dovuto essere usato: anzichè « si applica », si sarebbe potuto dire: « si deve applicare », il che è la stessa cosa. Non si poteva dire: « si applicherà » appunto perchè, come è stato detto dagli oratori che mi hanno preceduto, si tratta di una norma interpretativa che non innova nulla, mentre usare il futuro avrebbe significato trattarsi di una innovazione.

ROGADEO. Come ha detto il collega Salomone, non c'è dubbio che, se la riduzione del 30 per cento deve essere applicata ai canoni in denaro, deve essere applicata anche

ai canoni in natura. Se risaliamo alle origini della legge del 1949, osserviamo che i contratti di affitto che precedono quella legge si basavano sui prezzi delle derrate nel periodo 1943-'44-'45, che poi subirono un crollo molto violento; sicchè i fitti si trovarono ad essere stabiliti sulla base di un valore delle merci diverso da quello che in realtà si aveva nel 1949. Per tale motivo è intervenuto il legislatore, per compensare la disparità tra il valore reale delle merci e i canoni in denaro, imponendo una riduzione dei canoni, così come ha imposto un aumento dei canoni di fitto per gli stabili.

Quando poi noi portiamo il canone di fitto in natura all'esatto e reale valore dell'immobile, tale riduzione diviene assolutamente inopportuna.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non vi è dubbio che il presente disegno di legge ha valore interpretativo. Io, che ho avuto l'onore di rappresentare il Governo in occasione della discussione alla Camera dei deputati, posso dire alla Commissione che non sorse alcun dubbio, in quella discussione, sul valore interpretativo del disegno di legge, tanto è vero che, appunto perchè interpretativo e quindi avente valore retroattivo, il disegno di legge stesso fu discusso unitamente a quello dell'onorevole Miceli, che dava l'interpretazione dell'articolo 3 della legge del 1947.

Fu invece concordemente accettata la dizione del presente disegno di legge, perchè, se si interpretasse la legge del 1947, ci si troverebbe in contrasto con la norma generale della prescrizione quinquennale. Si è inteso interpretare, dunque, l'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, in quanto dal 1949 al 1954 intercorrono appunto cinque anni.

Per quel che riguarda poi la perplessità dimostrata dal senatore Monni sui contratti ai quali deve essere applicata questa disposizione di legge, a me sembra che noi ci dobbiamo riportare addirittura alla legge del 1945, cioè a dire alla legge che stabilisce che i contratti agrari, verbali e scritti, di mezzadria, colonia parziale e compartecipazione e quelli di affitto, stipulati da agricoltori coltivatori diretti, anche se riuniti in associazioni, con il sistema che scadeva nell'anno agrario 1944-45 erano prorogati posteriormente fino a tutto l'anno agrario succes-

sivo a quello in cui verrà a cadere lo stato di guerra.

Tutte le altre leggi non hanno fatto altro che prorogare questi contratti. D'altronde, voler fare qui una distinzione fra contratti stipulati in epoche diverse credo non sarebbe opportuno, perchè, a conforto di quanto è già stato brillantemente esposto da alcuni oratori, dirò anch'io che tale disegno di legge ha soltanto carattere interpretativo.

Ora il Governo, come ebbe l'onore di dichiarare alla Camera dei deputati, così ha l'onore di dichiarare oggi davanti all'8ª Commissione del Senato che esprime parere favorevole al disegno di legge, in quanto l'articolo al quale ci riferivamo, che ha fatto sorgere dubbi e interpretazioni diverse, è stato sempre interpretato dal Governo nel senso che oggi è stato chiarito dal presente disegno di legge.

MONNI. Confermo che sono perfettamente d'accordo con chi sostiene che in tal modo si debbano interpretare le disposizioni precedenti, quando ci si trovi in materia di contratti prorogati dalle leggi del 1945, del 1946, del 1947, del 1948, del 1949. Ma debbo citare un episodio: il comune di Nuoro aveva dato i suoi terreni ai contadini per asta pubblica; quei contadini li hanno coltivati, e, al momento del ritiro del prodotto, hanno chiesto l'applicazione della riduzione del 30 per cento. È chiaro che non avevano alcuna ragione di chiederla; ma come fanno i contadini a saperlo?

Ora, la mia perplessità nasceva da questo, che i contadini non sanno tutto quello che voi, onorevoli colleghi, sapete, non sanno tutto quello che si discute e si chiarisce nelle Commissioni. Il contadino legge che il 30 per cento di riduzione si applica a tutti i contratti, e non sta a badare a quale legge tale disposizione si riferisce, e se si tratti dei contratti antecedenti o susseguenti.

Noi approviamo le leggi, ma le leggi hanno poi un campo di interpretazione che non è più il nostro, non è quello che noi pensiamo e speriamo che debba sempre essere, ma è tutt'altro. Gli stessi magistrati trovano grandi perplessità di fronte all'interpretazione delle leggi: in questo stesso momento la nostra Commissione è impegnata ad interpretare qualcosa che non è difficile interpretare, che io almeno, magistrato, avrei interpretato nel senso che quella

riduzione era applicabile anche ai canoni in natura, e tuttavia ci troviamo di fronte a sentenze di altri magistrati che dicono tutto il contrario.

Ora, se questo avviene per i magistrati, immaginate quel che succede con i contadini, che non sanno niente di leggi!

La necessità della chiarezza è quindi più pratica che giuridica. Bisogna impedire ancora una volta che norme così semplici abbiano interpretazioni erranee; bisogna impedirlo tanto più ora in quanto stiamo proprio approvando un disegno di legge interpretativo. Francamente questo articolo unico non è chiarissimo, e, le stesse espressioni dubitative usate dall'onorevole Sottosegretario, lo confermano.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero tranquillizzare il senatore Monni. Questo disegno di legge, che effettivamente è stato determinato da una serie di agitazioni seguite all'ultima sentenza della Corte di cassazione, tende a chiarire solo il punto, se cioè il 30 per cento sia dovuto anche quando vi siano corrisposizioni in natura. Nessuna agitazione invece si è avuta a riguardo dei contratti stipulati nel 1949, e su questa parte si può essere tranquilli. Infatti, se dubbi a questo proposito fino ad oggi non sono sorti, perchè dovrebbero sorgere domani?

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

STAGNO. Dichiaro di votare contro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengli: « Modifica degli articoli 3 e 14 della legge 10 aprile 1954, n. 125, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi » (829) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengli: « Modifica degli articoli 3 e 14 della legge 10 aprile 1954,

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

33ª SEDUTA (16 dicembre 1954)

n. 125, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Se nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura :

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, le parole « sei mesi » sono sostituite dalle parole « diciotto mesi ».

(È approvato).

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 14 della legge 10 aprile 1954, n. 125, dopo le parole: « dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste » sono aggiunte le parole: « dal Ministero dell'industria e del commercio ».

CARELLI. Vorrei uno schiarimento intorno all'aggiunta che si propone al primo comma dell'articolo 14 della legge 10 aprile 1954, n. 125.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Quest'articolo, d'iniziativa governativa, pone riparo ad una involontaria omissione a suo tempo compiuta in sede di approvazione della legge 10 aprile 1954, numero 125. Infatti, mentre con l'articolo 7 della citata legge viene conferita al Ministero dell'industria e del commercio la facoltà di vigilanza, appunto per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, nel successivo articolo 14, che elenca gli enti i quali possono attraverso propri agenti prelevare campioni, sempre ai fini della tutela in parola, si omise involontariamente il Ministero dell'industria e del commercio, il quale perciò si trova nell'impossibilità di esercitare la facoltà di controllo in modo concreto, per non avere espressa autorizzazione legislativa.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 2 di cui si è già data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disciplina della produzione e del commercio dei prodotti della demargarinazione a freddo degli olii d'oliva e degli olii di semi raffinati ad uso alimentare » (836).

PRESIDENTE, *relatore*. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Disciplina della produzione e del commercio dei prodotti della demargarinazione a freddo degli olii d'oliva e degli olii di semi raffinati ad uso alimentare ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Riferirò io stesso brevemente sul disegno di legge.

Il provvedimento in esame tende a stabilire una precisa disciplina giuridica per la preparazione e il commercio dei prodotti grassi, che lo sviluppo della tecnica pone in sempre maggiore copia a disposizione dei consumatori. Tra questi, i prodotti della demargarinazione a freddo degli olii d'oliva e degli olii di semi raffinati ad uso alimentare, che il disegno di legge al nostro esame protegge da eventuali frodi nella preparazione, con lo stabilire determinati requisiti igienici. Ne propongo l'approvazione.

Se nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura :

Art. 1.

Il prodotto ottenuto dalla demargarinazione a freddo degli olii di oliva di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1986, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 233, ha la denominazione obbligatoria di « pasta bianca di demargarinazione di olio d'oliva ».

(È approvato).

Art. 2.

Il prodotto ottenuto dalla demargarinazione a freddo degli olii di semi raffinati ha la denominazione obbligatoria di « pasta bianca di demargarinazione di olio di semi » e deve essere addizionato, prima di essere posto in commercio, con olio di sesamo, in modo che la reazione cromatica caratteristica propria di que-

st'olio risulti, all'esame, anche quando il prodotto sia stato diluito nel rapporto di uno a venti con altro prodotto privo di olio di sesamo.

(*È approvato*).

Art. 3.

I prodotti di cui agli articoli 1 e 2, per essere destinati all'alimentazione, devono contenere non più dell'1 per cento di acidità libera espressa in acido oleico e presentare gli altri caratteri di commestibilità fissati per gli olii da cui provengono.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le denominazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 devono essere sempre indicate nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di vettura e in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la somministrazione del prodotto, nonchè su tutti i recipienti che contengono i prodotti di cui agli articoli medesimi.

(*È approvato*).

Art. 5.

È vietato fabbricare, detenere per vendere, vendere o comunque porre in commercio i prodotti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 con umidità superiore alla misura dell'1 per cento o con aggiunta di sostanze coloranti, naturali o artificiali o di altre sostanze estranee.

(*È approvato*).

Art. 6.

Per la vigilanza sull'attuazione della presente legge e per le sanzioni relative alle infrazioni alla medesima, si applicano le norme contenute nel Capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè le relative norme del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1º luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Per le feste natalizie.

PRESIDENTE. Essendo questa l'ultima seduta della nostra Commissione prima delle feste natalizie, desidero inviare auguri vivissimi a voi e alle vostre famiglie.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi è particolarmente gradito associarmi alle espressioni di augurio del Presidente.

CARELLI. Sono sicuro di interpretare il pensiero di tutti i colleghi nel ricambiare gli auguri al signor Presidente ed al rappresentante del Governo.

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.